

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO A DISTANZA DELLE ATTIVITÀ COLLEGIALI

Approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazione n. 6 del 02.09.2026

Premessa

Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento a distanza delle attività collegiali, in attuazione dell'art. 44, comma 6, del CCNL del personale del Comparto Istruzione e Ricerca - periodo 2019-2021, sottoscritto il 18 gennaio 2024, e secondo i criteri definiti dal Ministero dell'Istruzione e del Merito a seguito della conclusione del confronto con le Organizzazioni sindacali.

Costituiscono riferimenti essenziali:

- il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, per quanto concerne la composizione, le competenze e il funzionamento degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche;
- il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, recante il Codice dell'amministrazione digitale;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101;
- l'art. 44, commi 3 e 6, del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021;
- la Nota MIM - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - prot. AOODPIT n. 3803 del 30 giugno 2026, avente ad oggetto "Svolgimento a distanza delle attività di carattere collegiale che rivestono carattere deliberativo nelle istituzioni scolastiche. Esiti chiusura confronto con le organizzazioni sindacali";
- l'Allegato tecnico del MIM del 28 aprile 2026, recante "Requisiti tecnico-organizzativi per la gestione digitale degli organi collegiali e delle operazioni di voto nelle istituzioni scolastiche".

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento definisce criteri e modalità per lo svolgimento a distanza, in tutto o in parte, delle attività collegiali rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 44, comma 6, del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021.

2. Le disposizioni sono finalizzate ad assicurare, anche nello svolgimento a distanza, il pieno esercizio delle prerogative degli organi collegiali e, in particolare, la certezza nell'identificazione dei partecipanti, l'effettiva partecipazione alla discussione, la verifica del numero legale, la regolarità delle operazioni di voto, la corretta verbalizzazione delle sedute, la sicurezza delle comunicazioni e la protezione dei dati personali.

3. La seduta svolta a distanza nel rispetto del presente Regolamento è equiparata, ai fini della sua validità, alla seduta svolta in presenza.

Art. 2 - Attività collegiali svolgibili a distanza

1. Possono essere svolte a distanza le attività collegiali prive di carattere deliberativo previste dall'art. 44, comma 3, lettere a) e b), del CCNL 2019-2021.

2. Possono altresì svolgersi a distanza le attività collegiali aventi carattere deliberativo individuate dalla Nota MIM prot. n. 3803 del 30 giugno 2026, nel rispetto dei requisiti stabiliti dal relativo Allegato tecnico.

3. Rientrano, in particolare, nell'ambito di applicazione del presente Regolamento: a) le sedute del Collegio dei docenti e del Consiglio di istituto; b) le sedute dei Consigli di classe; c) le riunioni dei Dipartimenti disciplinari, delle Commissioni, dei gruppi di lavoro e delle altre articolazioni funzionali del Collegio dei docenti; d) le riunioni dei Gruppi di Lavoro Operativo per l'Inclusione (GLO), ferme restando le specifiche disposizioni che ne disciplinano composizione e funzionamento; e) le ulteriori attività collegiali riconducibili all'art. 44, comma 3, lettere a) e b), del CCNL.

4. Le riunioni possono essere svolte in presenza, a distanza o, quando ne ricorrano le condizioni organizzative e tecniche, con partecipazione in parte in presenza e in parte a distanza.

Art. 3 - Attività escluse

1. Sono escluse dall'applicazione del presente Regolamento le attività di cui all'art. 44, comma 3, lettera c), del CCNL 2019-2021 concernenti lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.

2. Restano altresì escluse le attività per le quali disposizioni legislative, regolamentari, contrattuali o ministeriali prescrivano espressamente lo svolgimento in presenza.

Art. 4 - Programmazione e individuazione della modalità di svolgimento

1. La modalità di svolgimento delle attività collegiali è definita tenendo conto della natura della riunione, degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, delle esigenze organizzative dell'Istituto e dell'idoneità degli strumenti tecnologici disponibili.

2. Per le attività funzionali all'insegnamento, la previsione dello svolgimento a distanza può essere inserita nel Piano annuale delle attività.

3. Resta ferma la possibilità di modificare la modalità originariamente programmata qualora sopravvengano esigenze organizzative, tecniche o istituzionali, nel rispetto dei termini e delle modalità di convocazione previsti per l'organo interessato.

Art. 5 - Convocazione della seduta

1. La convocazione è disposta dal Presidente dell'organo o dal soggetto competente secondo le disposizioni che regolano il funzionamento dell'organo medesimo.

2. La convocazione della seduta a distanza è trasmessa attraverso i canali istituzionali e contiene: a) data e orario della seduta; b) ordine del giorno; c) modalità di svolgimento; d) piattaforma utilizzata; e) eventuali indicazioni necessarie per l'accesso alla riunione e per lo svolgimento delle votazioni.

3. Il collegamento o le credenziali di accesso alla seduta sono destinati esclusivamente ai componenti dell'organo e agli altri soggetti legittimamente ammessi a parteciparvi e non possono essere comunicati a terzi.

Art. 6 - Requisiti di validità della seduta a distanza

1. Ai fini della regolare costituzione e dello svolgimento della seduta devono essere assicurati: a) l'identificazione certa dei partecipanti; b) l'accesso riservato ai soggetti legittimati; c) la contestualità della partecipazione; d) la possibilità di prendere parte alla discussione e di esercitare il diritto di voto; e) l'accertamento delle presenze e del numero legale; f) la personalità e l'unicità dell'espressione di voto; g) la tracciabilità delle operazioni, nei limiti compatibili con la natura palese o segreta della votazione; h) la sicurezza e l'integrità dei dati; i) la tutela della riservatezza; j) la corretta verbalizzazione della seduta e delle deliberazioni adottate.
2. La partecipazione a distanza costituisce presenza a tutti gli effetti.

Art. 7 - Piattaforma istituzionale Microsoft Teams

1. Per lo svolgimento delle attività collegiali a distanza l'Istituzione scolastica utilizza, di norma, Microsoft Teams, nell'ambito dell'ambiente Microsoft 365 Education adottato dall'Istituto.
2. L'accesso avviene mediante l'account istituzionale personale assegnato a ciascun componente. Le credenziali sono personali e non cedibili e il titolare risponde del loro corretto utilizzo.
3. Le riunioni sono configurate in modo da consentire l'accesso ai soggetti autorizzati e l'identificazione dei partecipanti. Ove necessario, sono adottate specifiche impostazioni per limitare o impedire l'accesso anonimo o di utenti estranei all'organizzazione.
4. Ai fini dell'accertamento delle presenze può essere utilizzato il report di partecipazione reso disponibile dalla piattaforma, dal quale risultano i partecipanti e i relativi tempi di accesso alla riunione. Il report, ove acquisito, costituisce documentazione della seduta ed è trattato e conservato secondo le disposizioni vigenti in materia di gestione documentale e protezione dei dati personali.
5. Per le votazioni palesi possono essere utilizzati Microsoft Forms o altri strumenti integrati nell'ambiente istituzionale, configurati in modo da consentire: a) l'accesso ai soli aventi diritto; b) l'identificazione del votante; c) l'espressione di un solo voto; d) la registrazione dell'esito; e) la successiva verifica della regolarità della votazione.
6. L'utilizzo di Microsoft Teams e degli applicativi ad esso collegati è subordinato alla loro configurazione secondo i requisiti tecnico-organizzativi previsti dall'Allegato tecnico alla Nota MIM prot. n. 3803 del 30 giugno 2026. La mera disponibilità della piattaforma non sostituisce la verifica della corretta configurazione delle funzioni utilizzate per la singola seduta.
7. L'Istituto può avvalersi di piattaforme o applicativi diversi qualora garantiscano requisiti di identificazione, sicurezza, integrità, riservatezza e tracciabilità conformi alla normativa vigente e alle indicazioni ministeriali.

Art. 8 - Accertamento delle presenze e numero legale

1. All'apertura della seduta il Presidente, con l'assistenza del Segretario verbalizzante, accerta l'identità dei partecipanti e la sussistenza del numero legale previsto per la valida costituzione dell'organo.
2. Il Presidente può procedere a ulteriori verifiche nel corso della seduta e, in ogni caso, prima delle votazioni, qualora siano intervenute variazioni nella presenza dei componenti.

3. Gli ingressi successivi all'apertura della seduta e le uscite anticipate sono annotati nel verbale quando rilevanti ai fini del numero legale o dell'esito delle deliberazioni.

4. Il componente che interrompa definitivamente il collegamento è considerato assente dal momento dell'interruzione.

5. Per l'intera durata della seduta, ciascun partecipante è tenuto a mantenere **attiva la videocamera**, al fine di consentire la costante identificabilità del componente, l'effettività della partecipazione ai lavori collegiali e la verifica della permanenza delle condizioni necessarie per la validità della seduta. L'eventuale temporanea disattivazione della videocamera è ammessa esclusivamente per motivate esigenze tecniche o personali, tempestivamente comunicate al Presidente della seduta. In caso di disattivazione prolungata e non giustificata, il Presidente provvede a richiedere il ripristino del collegamento video e, ove necessario, ad accertare con modalità alternative l'effettiva presenza del componente.

Art. 9 - Svolgimento della seduta

1. Il Presidente accerta la regolare costituzione dell'organo, dichiara aperta la seduta, illustra i punti all'ordine del giorno, regola gli interventi e assicura l'ordinato svolgimento dei lavori.

2. Ogni partecipante deve essere posto nella condizione di intervenire nella discussione, formulare proposte, dichiarazioni e osservazioni ed esercitare, quando previsto, il diritto di voto.

3. Il partecipante è tenuto ad utilizzare una postazione e una connessione idonee e ad adottare ogni cautela necessaria affinché soggetti non autorizzati non possano assistere alla seduta o venire a conoscenza delle informazioni trattate.

4. Durante la riunione i partecipanti osservano le medesime regole di correttezza e riservatezza previste per le sedute in presenza.

Art. 10 - Deliberazioni e voto palese

1. Prima di procedere alla votazione il Presidente enuncia in termini chiari e univoci la proposta sottoposta all'approvazione dell'organo.

2. Nelle votazioni palesi il sistema utilizzato deve consentire di accertare l'identità del votante e l'opzione espressa.

3. Le opzioni di voto sono, secondo la natura della deliberazione: favorevole, contrario, astenuto, fatte salve le diverse modalità previste da specifiche disposizioni.

4. Il sistema deve impedire, per quanto tecnicamente configurabile, la duplicazione del voto e consentire la verifica del numero dei votanti rispetto agli aventi diritto presenti al momento della votazione.

5. Concluse le operazioni, il Presidente accerta e proclama l'esito della votazione, che viene riportato nel verbale con l'indicazione dei voti favorevoli, contrari e degli astenuti.

6. La deliberazione validamente assunta a distanza produce i medesimi effetti della deliberazione adottata in presenza.

Art. 11 - Votazioni a scrutinio segreto

1. Quando la normativa o la natura della deliberazione richiedano il voto segreto, la procedura telematica può essere utilizzata esclusivamente qualora il sistema adottato sia idoneo a garantire contestualmente: a) l'autenticazione dell'avente diritto; b) l'espressione di un solo voto; c) l'anonimato dell'opzione espressa; d) l'impossibilità di ricondurre il contenuto del voto all'identità del votante; e) l'integrità del risultato complessivo; f) la verificabilità della regolarità della procedura senza compromissione della segretezza.
2. Qualora gli strumenti disponibili non consentano di assicurare integralmente tali requisiti, la votazione a scrutinio segreto non è effettuata a distanza e si procede con modalità idonea a garantirne la regolarità.

Art. 12 - Malfunzionamenti e interruzioni del collegamento

1. Il componente che riscontri difficoltà tecniche ne dà tempestiva comunicazione al Presidente o al Segretario della seduta mediante uno dei canali istituzionali disponibili.
2. L'interruzione del collegamento di uno o più componenti non determina la sospensione della seduta qualora permanga il numero legale e siano garantite le condizioni per la regolare prosecuzione dei lavori.
3. Il componente che, a causa dell'interruzione del collegamento, non abbia potuto partecipare a una votazione non è computato tra i votanti della relativa deliberazione, ferme restando le regole sul numero legale necessario per la validità della stessa.
4. Qualora il malfunzionamento riguardi la piattaforma o un numero di partecipanti tale da compromettere la regolare costituzione dell'organo, l'effettiva partecipazione alla discussione o la validità della votazione, il Presidente sospende la seduta per il tempo necessario al ripristino delle condizioni tecniche.
5. Qualora il problema non possa essere risolto in tempi ragionevoli, il Presidente dispone l'aggiornamento della seduta ad altra data.
6. Le interruzioni tecniche che abbiano inciso sullo svolgimento dei lavori sono riportate nel verbale.

Art. 13 - Verbalizzazione e documentazione della seduta

1. Della seduta è redatto verbale secondo le disposizioni applicabili all'organo interessato.
2. Oltre agli elementi ordinariamente previsti, il verbale dà atto: a) dello svolgimento della seduta in modalità telematica o parzialmente telematica; b) della piattaforma utilizzata; c) dei componenti presenti e assenti; d) dell'accertamento del numero legale; e) degli eventuali ingressi e delle uscite intervenuti nel corso della riunione, quando rilevanti; f) delle eventuali interruzioni o anomalie tecniche che abbiano inciso sui lavori; g) delle proposte sottoposte a votazione e dei relativi esiti; h) delle deliberazioni adottate.
3. Il report di partecipazione e gli eventuali prospetti riepilogativi delle votazioni possono essere acquisiti agli atti quali documenti connessi alla seduta, nel rispetto dei principi di necessità, pertinenza e minimizzazione del trattamento dei dati.

4. La documentazione è formata, gestita, protocollata e conservata, ove previsto, nel rispetto del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e della disciplina vigente in materia di gestione e conservazione dei documenti informatici.

Art. 14 - Protezione dei dati personali e obblighi di riservatezza

1. Il trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito delle sedute a distanza avviene nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e delle disposizioni adottate dall'Istituzione scolastica in materia di protezione dei dati.

2. I dati e i documenti resi disponibili durante la seduta sono utilizzati esclusivamente per finalità istituzionali e nei limiti necessari allo svolgimento delle funzioni dell'organo collegiale.

3. È fatto divieto ai partecipanti di effettuare registrazioni audio o video della seduta, salvo che la registrazione sia disposta o espressamente autorizzata dall'Istituzione scolastica sulla base di una specifica finalità e di un idoneo presupposto giuridico.

4. È vietata la riproduzione o diffusione non autorizzata di immagini, schermate, registrazioni, documenti, credenziali, collegamenti di accesso e informazioni apprese nel corso della seduta.

5. Particolari cautele sono adottate quando nel corso della riunione siano trattati dati personali riferiti agli alunni, alle famiglie o al personale e, in particolare, dati appartenenti alle categorie particolari di cui all'art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679.

Art. 15 - Compiti del Presidente e del Segretario

1. Il Presidente: a) verifica la regolare costituzione dell'organo; b) assicura il rispetto dell'ordine del giorno; c) disciplina gli interventi; d) dispone l'apertura e la chiusura delle votazioni; e) verifica la permanenza delle condizioni di validità della seduta; f) proclama l'esito delle votazioni; g) adotta le determinazioni necessarie in caso di problemi tecnici o procedurali.

2. Il Segretario verbalizzante coadiuva il Presidente nell'accertamento delle presenze, dà atto delle variazioni intervenute nel corso della seduta, registra gli esiti delle votazioni e redige il verbale.

Art. 16 - Disposizioni tecniche e organizzative

1. Il Dirigente scolastico assicura l'adozione delle misure organizzative necessarie all'applicazione del presente Regolamento e, con il supporto dell'Animatore Digitale, verifica l'adeguatezza della configurazione degli strumenti informatici utilizzati rispetto ai requisiti stabiliti dal MIM.

2. Le configurazioni della piattaforma relative ad autenticazione, accesso alle riunioni, report delle presenze, votazioni e trattamento dei dati sono definite in coerenza con le politiche di sicurezza dell'Istituto e con i principi di protezione dei dati personali.

3. Ove necessario, il Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO) è coinvolto per gli aspetti attinenti alla protezione dei dati personali.

4. Eventuali istruzioni operative di carattere meramente tecnico possono essere definite con apposita disposizione del Dirigente scolastico, purché non modifichino i criteri stabiliti dal presente Regolamento.

Art. 17 - Disposizioni finali ed entrata in vigore

- 1.** Il presente Regolamento costituisce parte integrante del Regolamento d'Istituto.
- 2.** Esso entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Consiglio di Istituto e trova applicazione alle attività collegiali programmate a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027 e fino a nuova modifica/integrazione.
- 3.** Per quanto non espressamente disciplinato trovano applicazione le disposizioni legislative, regolamentari, contrattuali e ministeriali vigenti, nonché le disposizioni che regolano il funzionamento dei singoli organi collegiali.
- 4.** Le disposizioni del presente Regolamento si intendono automaticamente integrate o sostituite da norme imperative sopravvenute incompatibili con esse.
- 5.** Il Regolamento è pubblicato all'Albo on line e nella sezione del sito istituzionale destinata ai regolamenti dell'Istituto.